



## COMUNE DI CASCIAGO

### I.M.U. (Imposta Municipale Propria) Informativa al contribuente – acconto 2016

Il versamento dell'acconto I.M.U. per l'anno 2016 è dovuto entro il **16/06/2016** sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno 2016 con la deliberazione della Giunta comunale n. **51 del 28.04.2016**; è comunque ammesso il versamento dell'acconto sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno 2015 con la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 30.07.2015:

Tipologia imponibile	Aliquota
<p><b>-Abitazioni principali</b> (alloggio adibito a dimora abituale coincidente con la residenza anagrafica)</p> <p><b>-Pertinenze dell'abitazione principale</b> (Per pertinenze si intendono gli immobili classificati in categoria C2, C6 e C7, nel limite di una unità per ciascuna categoria.</p> <p><b>-Alloggio</b> (e relative pertinenze) posseduto <b>da anziani o disabili</b> residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locato.</p> <p><b>-Casa coniugale assegnata al coniuge</b>, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio</p>	<p><b>ESENTI</b></p> <p>(ai sensi dell'art.13, c,2, del D.L. N. 201/2011 (convertito nella legge N. 214/2011), modificato dal c. 707 dell'art.1 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)</p>
<p><b>Abitazioni principali categoria catastale A1 / A8 /A9 e relative pertinenze</b></p>	<p><b>4,0 per mille</b></p> <p>- € 200,00 di detrazione base. La detrazione è rapportata ai mesi durante i quali si protrae la destinazione ed al numero dei soggetti passivi residenti.</p>
<p><b>Alloggi e relative pertinenze posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto</b></p>	<p><b>8,4 per mille</b></p> <p>(Ai sensi dell'art.9 bis D.L. 47 del 28.3.14 convertito con modifiche nella Legge n.80 del 23.5.14, pubblicata sulla G.U. in data 27.05.14)</p> <p><b>**DAL 2015:</b> equiparata all'abitazione principale una ed una sola unità posseduta (a titolo di proprietà o usufrutto) da cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza (agevolazione soggetta a dichiarazione), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>
<p><b>Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art.9, c.3-bis del D.L.557/93</b></p>	<p><b>ESENTI</b></p>
<p><b>Altri fabbricati</b></p>	<p><b>8,4 per mille</b></p>
<p><b>Aree fabbricabili</b></p>	<p><b>7,6 per mille</b></p>

<b>Concessioni in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figlio)</b>	<p align="center"><b>8,4 per mille</b></p> <p><b>Ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n.208, c. 10 (Legge di Stabilità 2016):</b> riduzione del 50% della base imponibile a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il contratto sia registrato e che il comodante sia residente nello stesso comune del comodatario, non possieda altri immobili abitativi in Italia oltre alla abitazione di residenza.</li> <li>• Sono esclusi gli immobili classificati nelle cat. A1-A8-A9</li> <li>• Agevolazione soggetta a dichiarazione</li> </ul>
<b>Alloggi assegnati da IACP</b>	<b>6,5 per mille</b>
<b>Contratti di locazione a canone concordato ai sensi della Legge n.431 del 9/12/1998</b>	<b>5,5 con riduzione al 75%</b>
<b>Fabbricati categorie catastali A10, B, C1 e C3</b>	<b>7,6 per mille</b>
<b>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"</b>	<b>7,6 per mille</b>
<b>Immobili Merce</b> (Immobili costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati)	<b>ESENTI</b>
<b>Terreni agricoli ***</b>	<b>ESENTI</b>

#### **Quota statale**

A partire dal 01.01.2013 l'I.M.U. è dovuto interamente quale "QUOTA COMUNE" per tutti gli immobili e aree edificabili tranne che per gli immobili classificati in cat.D, per i quali dovrà essere versata quale "QUOTA STATALE" l'imposta corrispondente all'aliquota base 0,76%.

#### **Scadenze di versamento per l'anno 2016**

**16 giugno 2016** : va versato un acconto pari al 50% dell'IMU dovuta per l'anno 2016

**16 dicembre 2016** : entro questa data occorre procedere al versamento del saldo, sulla base delle aliquote stabilite dal Comune a conguaglio di quanto versato in acconto, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero delle Finanze alla data del 14 ottobre.

#### **Modalità di versamento**

Il versamento dell'IMU è effettuato, ai sensi dell'art.13, comma 12, del D.L. n°13/2011, con MODELLO F24 (ai sensi dell'art.14 del D.lgs n°241/97).

**Per importi pari o inferiori a € 2,50 annui non va eseguito alcun versamento.**

#### **CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24**

<b>Codice Ente (Comune di Casciago)</b>	<b>B949</b>
<b>IMU su abitazione principale e pertinenze – QUOTA COMUNE</b>	<b>3912</b>
<b>IMU fabbricati rurali ad uso strumentale non in categoria "D" – QUOTA COMUNE</b>	<b>3913</b>
<b>IMU per terreni – QUOTA COMUNE</b>	<b>3914</b>

<b>IMU per aree fabbricabili – QUOTA COMUNE</b>	<b>3916</b>
<b>IMU per altri fabbricati – QUOTA COMUNE</b>	<b>3918</b>
<b>IMU fabbricati e fabbricati rurali strum cat. “D” – QUOTA STATO</b>	<b>3925</b>
<b>IMU fabbricati cat. “D” – QUOTA COMUNE</b>	<b>3930</b>

N.B.: In caso di comproprietà o di contitolarità di diritto reale (usufrutto....) ogni soggetto deve provvedere al versamento dell'imposta tramite la compilazione del modello F24 relativamente alla propria quota di possesso.

**Dichiarazione IMU:**

La dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

**INFORMAZIONI ED ORARI UFFICIO**

Per informazioni e assistenza rivolgersi presso l'Ufficio Tributi nei seguenti orari:

- mercoledì – giovedì – venerdì                      dalle ore 10.00 alle ore 12.45
- martedì    dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Per informazioni e verifiche per conto di altre persone, presentarsi allo sportello muniti di apposita delega con fotocopia carta d'identità.

Per agevolare la richiesta di calcolo allo sportello, presentare visura catastale o atto di rogito dai quali desumere le rendite catastali in vigore e codici fiscali dei soggetti passivi. Se i dati non sono variati rispetto al conteggio di saldo 2015, presentare conteggio e ricevute di versamento.

Tel.0332-211028 – fax 0332-211049  
Email: [tributi@comune.casciago.va.it](mailto:tributi@comune.casciago.va.it)